

Parere n. 10  
del 09/09/2015

**Oggetto:** Schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del DPR di revisione del regolamento di cui al decreto 7 giugno 2012, n. 76.

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

VISTO l'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2012, n. 76, "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del DPR del 14 settembre 2011, n. 222"

VISTI gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica di revisione del regolamento di cui al decreto 7 giugno 2012, n. 76, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015;

VISTA la richiesta di parere del Capo di Gabinetto del MIUR, nota prot. 24835 del 4 settembre 2015, relativa a quanto in oggetto;

VISTO lo schema di regolamento trasmesso con la suddetta nota, corredato della relazione illustrativa e del testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica di revisione del regolamento di cui al decreto n. 76/2012;

#### FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio Direttivo esaminato lo schema di decreto ministeriale riguardante l'oggetto, formula le seguenti osservazioni.

## **1. Premessa**

L'ANVUR esprime apprezzamento per la volontà di proseguire lungo le linee già tracciate dal decreto ministeriale 76/2012, prevedendo di contemperare l'autonomia delle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale con la definizione di criteri, parametri e indicatori atti a rendere più trasparente il processo di valutazione dei candidati e, secondo quanto prescritto dalla Legge 240/2010, quello della valutazione degli aspiranti commissari.

Si ritiene pertanto condivisibile l'impianto complessivo del Decreto, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di indicatori quali-quantitativi nella verifica dell'impatto scientifico delle opere dei candidati.

Tra i punti che meritano apprezzamento particolare, si segnalano:

- La nuova formulazione del giudizio di merito, motivato ma non più analitico, sulla qualificazione scientifica del candidato (art. 3.1);
- Il peso dato alla dimensione internazionale della produzione scientifica e quello assegnato al tipo della sua collocazione editoriale (art. 4.1, lett. c e d);
- La qualità e la composizione dell'Allegato A, e la possibilità opportunamente offerta alle commissioni di selezionare il paniere più adatto alle specificità dei singoli Settori concorsuali;
- Il mantenimento di un limite temporale alla produzione considerata, che controbilancia la comprensibile rinuncia alla normalizzazione dell'età accademica, non sfavorendo eccessivamente gli studiosi più giovani;
- Il mantenimento nei Settori concorsuali non bibliometrici di un indicatore qualitativo legato alle riviste di fascia A, e in particolare l'aver legato la selezione di queste ultime anche a un dato oggettivo come il risultato delle VQR;
- L'aver innalzato a 15 gli anni considerati per la produzione di monografie o equivalenti da parte dei candidati commissari.

Pur muovendo da una valutazione complessivamente positiva, alcuni aspetti del Decreto sembrano suscettibili, a giudizio dell'Agenzia, di interventi migliorativi secondo le linee che nel dettaglio sono di seguito presentate.

## **2. Osservazioni ai singoli articoli del Decreto**

### ***2.1 Commenti all'Articolo 1***

L'Articolo 1 definisce i codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche, indicando il codice ISBN per le monografie, il codice ISSN delle riviste e il codice ISMN per le pubblicazioni musicali. A tal proposito si osserva che tali codici, richiamati all'art. 5 del decreto ai fini del calcolo dei valori degli indicatori dei candidati (art. 5, comma 3), non sono sufficienti per l'identificazione del singolo lavoro scientifico. In particolare, al fine di assicurare una identificazione precisa della singola pubblicazione nelle banche dati ISI e

Scopus e quindi un accurato calcolo degli indicatori per le aree bibliometriche, è necessario prevedere che i codici identificativi includano i codici della singola pubblicazione previsti nelle suddette banche dati. Inoltre, al fine di favorire una precisa attribuzione delle opere, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo per i candidati e per gli aspiranti commissari di comunicare, in sede di presentazione della domanda, il codice identificativo personale ORCID, già previsto per gli autori delle opere valutate nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014, agganciando l'identificativo ai lavori scientifici inseriti nella domanda,

## ***2.2 Commenti all'art. 4 comma 4***

Il comma 4 dell'articolo 4 rende necessaria per il conseguimento dell'abilitazione la condizione che il candidato ottenga una valutazione positiva del titolo di cui al punto 1 dell'Allegato A, vale a dire prevede che gli indicatori del candidato debbano soddisfare alle condizioni di superamento delle soglie di cui agli Allegati C e D. Il DM 76/2012 che ha disciplinato le tornate precedenti dell'Abilitazione scientifica, pur assegnando a tale condizione la necessaria rilevanza non prevedeva che il suo soddisfacimento fosse condizione strettamente necessaria per il conseguimento dell'abilitazione. Si consentiva alle Commissioni un margine di libertà nel concedere l'abilitazione anche a candidati che, pur non soddisfacendo alla condizione di superamento delle mediane degli indicatori, presentassero titoli scientifici tali da meritare una valutazione positiva.

L'ANVUR ritiene che questo margine di libertà concesso in precedenza alle Commissioni debba essere mantenuto, imponendo però alle Commissioni di motivare le singole eccezioni in maniera dettagliata e chiedendo in tali casi un voto esplicito, unanime dei commissari.

## ***2.3 Commenti agli Allegati C e D richiamati all'art. 5***

Gli Allegati C e D definiscono gli indicatori per la misurazione dell'impatto scientifico dei candidati, stabilendo che nel caso dei settori bibliometrici (Allegato C) i candidati superino la soglia per due indicatori sui due previsti, mentre nel caso dei settori non bibliometrici (Allegato D) i candidati superino la soglia per un solo indicatore su due. Tale asimmetria, presente anche nel DM 76/2012, suscita a giudizio dell'ANVUR alcune perplessità, stante la difficoltà di riscontrarne un solido fondamento scientifico dettato da specificità dei diversi settori concorsuali o aree. L'ANVUR riterrebbe pertanto opportuno un omogeneo trattamento dei settori concorsuali, prevedendo, come si dirà in seguito, di estendere da due a tre gli indicatori previsti in ciascuna area, e prevedendo il superamento della soglia per due indicatori su tre, sia nei settori bibliometrici che in quelli non bibliometrici.

Gli indicatori descritti nell'Allegato C per i settori bibliometrici, sono i seguenti:

- Il numero di articoli indicizzati su ISI e Scopus pubblicati nei 10 anni precedenti la data stabilita dal bando candidati pesati per l'indicatore di impatto della rivista.
- L'*h* di Hirsch riferito alle pubblicazioni dei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando dei candidati,

Non precisando il decreto l'indicatore di impatto da utilizzare, l'ANVUR ritiene che tale scelta dovrà essere definita dall'Agencia in sede di proposta delle soglie per gli indicatori.

L'ANVUR in proposito osserva che tra gli indicatori non compare più l'indicatore numero di citazioni, già previsto dal DM 76/2012, generalmente considerato come il più significativo per definire l'impatto del singolo articolo, e di rilevanza comparabile all'indice  $h$  nel misurare l'impatto della produzione scientifica del singolo ricercatore. Tenuto conto che la presenza del numero delle citazioni offrirebbe ulteriori elementi utili nell'accertamento dell'impatto scientifico complessivo dei candidati, si ritiene opportuno che lo stesso venga reintrodotta, ampliando da due a tre il numero degli indicatori. Si suggerisce pertanto di utilizzare quali indicatori:

1. Il numero di articoli indicizzati su ISI e Scopus pubblicati nei 10 anni precedenti la data stabilita dal bando candidati pesati per l'indicatore di impatto della rivista.
2. Il numero complessivo di citazioni ricevute da tali articoli.
3. L'indice  $h$  riferito alle pubblicazioni degli ultimi 10 anni.

Alla luce dell'ampliamento del numero degli indicatori, ai candidati si dovrebbe richiedere il superamento di almeno due soglie sulle tre previste, analogamente alla precedente edizione dell'abilitazione scientifica.

L'Allegato D definisce gli indicatori per le aree non bibliometriche:

- Numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 10 anni consecutivi i precedenti alla data indicata nel bando candidati;
- Il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 10 anni consecutivi i precedenti alla data indicata nel bando candidati.

Anche nel caso dei settori non bibliometrici il numero degli indicatori è stato ridotto da tre a due, eliminando uno degli indicatori già previsto dal DM 76/2012, "il numero di articoli scientifici e di capitoli di libro pubblicati nel decennio" (anche se, forse per errore materiale, si continua nel decreto a chiedere all'ANVUR, nella lettera a) del comma 4 dell'Allegato D, di pubblicare l'elenco delle riviste scientifiche). A giudizio dell'ANVUR tale scelta desta alcune perplessità, tenuto conto che l'esclusione dell'indicatore comporta l'esclusione di una parte rilevante, a volte preponderante, della produzione scientifica dei candidati dalla valutazione d'impatto. Tra l'altro, escludendo del tutto tali pubblicazioni dagli indicatori, si riduce la rilevanza di alcune sedi editoriali che, pur non raggiungendo l'eccellenza, si collocano tuttavia su sufficienti livelli qualitativi, ospitando parte importante della produzione scientifica nazionale. Tale scelta appare inoltre non coerente con la previsione di una classificazione delle riviste in scientifiche e di fascia A.

Desta inoltre perplessità, anche alla luce dell'esperienza delle prime due tornate di abilitazione, l'identificazione dei libri con il mero possesso del codice ISBN. La presenza di un codice ISBN - che è un codice per la gestione produttiva e commerciale del prodotto libro - non costituisce una garanzia di serietà scientifica dell'opera, visto che esso viene rilasciato

pressoché automaticamente. L'assenza di qualsiasi riferimento a criteri qualitativi nella selezione dei "libri" (definizione che sarebbe meglio sostituire con "monografia o prodotto equivalente") rischia di indebolire la capacità degli indicatori di selezionare i candidati con un sufficiente impatto della produzione scientifica. Tenuto conto infatti che un'opera monografica di rilevante impegno scientifico richiede una lunga maturazione con un impegno pluriennale, la soglia per tale indicatore non potrà essere fissata su livelli molto elevati, al fine di non danneggiare gli studiosi più scrupolosi. Tuttavia fissando una soglia relativamente bassa, in assenza di alcun criterio qualitativo, tale soglia potrà essere facilmente superata da chi si dedichi a opere di minor impegno, anche di carattere divulgativo. Stante la necessità di superare una sola soglia su due, ciò permetterebbe di soddisfare i criteri di impatto anche in assenza di significativi contributi.

Alla luce di tali osservazioni, l'ANVUR suggerisce di ampliare il numero degli indicatori da 2 a 3, reintroducendo tra gli indicatori il numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e i capitoli di libro, e di qualificare meglio le opere monografiche ammissibili. In sintesi, gli indicatori potrebbero essere i seguenti:

1. Numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicato nei 10 anni dalla data del bando.
2. Numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e capitoli di libro pubblicati negli ultimi 10 anni dalla data del bando
3. Numero di monografie scientifiche (o equivalenti, secondo la definizione del Bando VQR 2011-2014) pubblicate negli ultimi 10 anni dalla data del bando, e in possesso di specifici requisiti qualitativi da definire nel Decreto. Il possesso dei requisiti della pubblicazione potrebbe essere dichiarato nella domanda dai candidati sotto la propria personale responsabilità e accertato in sede di valutazione.

Anche per i candidati dei settori non bibliometrici si dovrebbe inoltre prevedere il superamento di due soglie su tre, come previsto per i candidati delle aree bibliometriche, superando l'asimmetria già sottolineata.

#### ***2.4 Commenti all'Allegato E richiamato all'art. 7***

L'Allegato E descrive le modalità di valutazione dell'impatto della produzione scientifica degli aspiranti commissari. Senza ripetere le osservazioni già formulate a proposito degli Allegati C e D, che mantengono anche in questo caso la loro validità, l'ANVUR osserva che limitare l'arco temporale di valutazione della produzione scientifica ai 5 anni precedenti la data del bando per il primo indicatore penalizza gli aspiranti commissari di quei settori nei quali tipicamente i lavori più importanti vengono pubblicati nei primi anni della carriera scientifica. Se per i candidati all'abilitazione il limite dei 10 anni precedenti consente di non sfavorire i candidati più giovani, non pare invece opportuno sacrificare per gli aspiranti commissari la dote di esperienza di rilievo dei docenti che presentano un'attività scientifica eccellente ma concentrata su un arco temporale più lungo. Per il secondo indicatore nelle due aree (h index per i settori bibliometrici e numero di libri per i non bibliometrici) è previsto un arco temporale più lungo (15 anni) che attenua in parte i problemi sottolineati. Nel complesso,



considerando il ruolo che i commissari sono tenuti a svolgere, l'ANVUR riterrebbe opportuno prevedere anche per essi l'estensione da due a tre del numero degli indicatori e la ridefinizione del periodo per il loro calcolo nel modo seguente:

Settori bibliometrici:

1. Numero di articoli pubblicati su riviste indicizzate nei 15 anni precedente la data del bando pesati con un indicatore di impatto della rivista sede di pubblicazione.
2. Numero complessivo di citazioni ricevute da tali articoli.
3. Indice *h* riferito all'intera carriera.

Settori non bibliometrici:

1. Numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicato nei 15 anni dalla data del bando.
2. Numero di articoli pubblicati sulle riviste scientifiche e capitoli di libro pubblicati negli ultimi 15 anni dalla data del bando.
3. Numero di monografie scientifiche (o equivalenti, secondo la definizione del Bando VQR 2011-2014) pubblicate negli ultimi 15 anni dalla data del bando, in possesso di specifici requisiti qualitativi.

Anche in questo caso si riterrebbe opportuno prevedere il superamento dei valori soglia per due indicatori su tre per entrambi le aree.

### ***2.5 Commenti agli Articoli 7 e 9***

Agli Articoli 7 e 9 il decreto stabilisce i limiti temporali entro i quali l'ANVUR deve concludere la valutazione degli aspiranti commissari (30 giorni dalla ricezione della lista) e proporre le soglie che definiscono il superamento degli indicatori di cui agli Allegati C, D e F. In quest'ultimo caso è previsto che il MIUR pubblichi le soglie entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, su proposta dell'ANVUR e sentito il CUN. Quindi, tenendo conto del tempo necessario per la consultazione del CUN e alla predisposizione del decreto, l'ANVUR avrebbe circa 30 giorni per proporre i valori delle soglie.

Si ritiene che i tempi a disposizione dell'ANVUR per la valutazione dei commissari e per la definizione della proposta delle soglie siano eccessivamente compressi, tenuto conto del numero atteso di aspiranti commissari da valutare e che la definizione delle soglie richiederà un'attenta valutazione delle specificità dei singoli settori concorsuali e settori scientifici disciplinari. L'ANVUR riterrebbe quindi congruo che il decreto prevedesse 60 giorni per la valutazione degli aspiranti commissari e 90 giorni per la definizione delle soglie.

### ***2.6 Ulteriori osservazioni***

La possibilità per l'ANVUR di proporre dei valori soglia differenziati per settori scientifico-disciplinari contenuti nello stesso settore concorsuale è limitata, negli Allegati C e D, a casi "eccezionali". Nell'Appendice E, invece, valida per gli aspiranti commissari, si dice che le soglie sono "distinte per ogni settore concorsuale o, ove necessario, in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, di un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel

settore concorsuale”. L’ANVUR ritiene opportuno prevedere una uniforme formulazione nei due casi, utilizzando anche per le soglie previste per i candidati agli allegati C e D la formula adottata per i commissari nell’Allegato E, consentendo così di valutare caso per caso l’opportunità di stabilire soglie specifiche a livello di SSD, non come caso eccezionale, ma sulla base delle pratiche citazionali e di pubblicazione dei diversi settori.

### **3. Considerazioni di sintesi**

L’ANVUR esprime un parere nel complesso positivo sullo schema di decreto sul quale è stata chiamata a pronunciarsi. L’ANVUR ritiene che la presente formulazione, pur apportando elementi di semplificazione, nelle linee generali garantisce la continuità nelle procedure di reclutamento sperimentate con l’avvio dell’Abilitazione scientifica nazionale, procedure che, a giudizio dell’Agenzia, hanno garantendo significativi e positivi elementi di innovazione, nonostante le difficoltà dovute alla novità del processo. L’ANVUR ritiene tuttavia, come sopra dettagliato, che vi siano alcuni elementi del Decreto suscettibili di miglioramento, al fine di accrescere la capacità delle procedure di Abilitazione di garantire la selezione di docenti di adeguata qualificazione scientifica.

**IL SEGRETARIO**  
(dott. Roberto Torrini)

**IL PRESIDENTE**  
(prof. Stefano Fantoni)